

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

“Ulteriore proroga dei termini per l’adeguamento comunale alla deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247- 45856 (Recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 380/2001 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale)”

Presentata dai Consiglieri regionali

Gian Luca VIGNALE (1° firmatario)

Francesco GRAGLIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

“Ulteriore proroga dei termini per l’adeguamento comunale alla deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247- 45856 (Recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 380/2001 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale)”

visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il cui articolo 4, comma 1 sexies, prevede che il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludano in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti e che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi o intese costituiscano livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

vista l’intesa, sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le regioni e i comuni, con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), in particolare l’articolo 3, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;

considerato che l’intesa prevedeva che le regioni a statuto ordinario, entro il termine di centottanta giorni dall’adozione dell’intesa stessa, recepissero lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche all’integrazione e alla modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia in conformità alla normativa regionale vigente, nonché all’eventuale specificazione o semplificazione dell’indice nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo oggetto dell’intesa;

considerato che con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 - 45856 (Recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale) la Regione ha recepito, in conformità alle finalità della legge regionale 19/1999, l’intesa e ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, revocando le deliberazioni del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999, n. 267-31038 dell’8 luglio 2009 e n. 79-27040 del 28 luglio 2015;

considerato che con la deliberazione del Consiglio regionale n. 247 – 45856 del 2017 la Regione ha disposto i metodi, le procedure e i tempi, non superiori a centottanta giorni dalla sua data di pubblicazione sul bollettino ufficiale, da seguire per l’adeguamento comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale, comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sull’attuazione dei piani regolatori generali vigenti;

considerato che l’adeguamento comunale al nuovo regolamento edilizio tipo non comporta, in applicazione delle norme transitorie della deliberazione del Consiglio regionale n. 247 – 45856 del 2017, la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, per i quali continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei

piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 19/1999, dimensionati in base alle definizioni del nuovo regolamento edilizio comunale;

considerato che, ai sensi dell'intesa e della deliberazione del Consiglio regionale n. 247 – 45856 del 2017, il mancato adeguamento comunale al nuovo regolamento edilizio tipo nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della medesima deliberazione, comporta invece l'impossibilità di avvalersi delle norme transitorie e la diretta applicazione delle definizioni uniformi del nuovo regolamento edilizio tipo regionale e delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia che prevalgono sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, determinando problematiche operative sui procedimenti in itinere;

rilevato che, a seguito delle attività di monitoraggio sull'attuazione del nuovo regolamento edilizio tipo che ha riscontrato criticità relative al rispetto del termine per l'adeguamento comunale al nuovo regolamento edilizio tipo, con D.C.R. n. 289-25906 del 21 giugno 2018 è stato prorogato il termine per detto adeguamento, previsto al primo sotto punto del punto 3) del dispositivo della deliberazione di Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), di ulteriori centocinquanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dalla stessa deliberazione del Consiglio regionale;

considerato che il nuovo termine stabilito con D.C.R. n. 289-25906 del 21 giugno 2018 ha scadenza al 30 novembre 2018;

rilevato che permangono criticità e difficoltà in capo alle amministrazioni comunali per l'adeguamento dei propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo per ragioni legate all'indisponibilità di sufficienti risorse umane e organizzative per farvi fronte;

ritenuto necessario prorogare il termine previsto al primo sotto punto del punto 3) del dispositivo della deliberazione di Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale) al 31 dicembre 2019. Tale proroga, a salvaguardia dell'autonomia urbanistica dei comuni, produce i suoi effetti a far data dal 1 dicembre 2018;

dato atto che la proroga del termine stabilito per l'adeguamento comunale non pregiudica gli obiettivi di standardizzazione a livello nazionale, bensì garantisce una più efficace attuazione dei disposti dell'intesa, consentendo a tutti i comuni di adempiere all'adeguamento richiesto, evitando le gravi ricadute attuative che la diretta applicazione delle definizioni uniformi del nuovo regolamento tipo regionale comporta;

acquisito il parere favorevole della II commissione consiliare permanente,

**SI PROPONE
AL CONSIGLIO REGIONALE
DI DELIBERARE**

- la proroga del termine per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al nuovo regolamento edilizio tipo regionale, previsto al primo sotto punto del punto 3) del dispositivo della deliberazione di Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale) al 31 dicembre 2019. Tale proroga, a salvaguardia dell'autonomia urbanistica dei comuni, produce i suoi effetti a far data dal 1 dicembre 2018;
- l'assenza nella presente deliberazione di oneri a carico del bilancio regionale.